

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO

Seconda Sezione CIVILE

Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A. Genovese, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. [REDACTED] R.G.A.C., anno [REDACTED] passata in decisione all'udienza del 9 marzo 2026, vertente

TRA

[REDACTED] *Parte_1*, nato a [REDACTED] e [REDACTED] *Pt_2*
[REDACTED] [...], nata a [REDACTED], elettivamente domiciliati in [REDACTED] presso e nello studio dell'avv. [REDACTED], che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla citazione

E

[REDACTED] *Controparte_1* in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in [REDACTED] [REDACTED], rappresentata e difesa - giusta procura rilasciata su supporto cartaceo DR e congiunta alla comparsa di costituzione, dall'avv. [REDACTED] e con lo stesso domiciliata presso lo Studio dell'avv. [REDACTED], alla [REDACTED]

Convenuta

Conclusioni: come da verbale del 9 marzo 2026, da intendersi qui interamente trascritto

Svolgimento del processo

Parte_1 e *Parte_2* esponevano che la [...] attualmente in liquidazione coatta amministrativa, sottoscriveva in ██████████, in data 20.11.14, il contratto di finanziamento chirografario n. ██████████ con la ██████████, per la somma di € 80.000,00.

Evidenziavano che, per il puntuale adempimento degli obblighi derivanti dal suddetto gli attori sottoscrivevano, in data 19.11.2014, due distinte fideiussioni “omnibus” fino alla concorrenza di € 120.000,00 e, in data 21.11.2014, quasi contestualmente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, al *Pt_1* legale rappresentante della *CP_2* [...], veniva fatta sottoscrivere una intenzione di sottoscrizione di acquisto azioni e obbligazioni della ██████████ e successivamente, in data 09.12.14 la scheda di adesione per la sottoscrizione di n. 2006 azioni e 2006 obbligazioni.

Gli attori rappresentavano che, in data 20.11.2014, veniva erogato il finanziamento, con l'accredito dell'importo netto di € 78.200,00 e, in data 05.12.14, il *Pt_1* quale legale rappresentante della *CP_2* operava un giroconto di € 40.000,00 sul suo conto corrente presso l'█████████ ██████████ e, in data 22.12.14, si faceva rilasciare da ██████████ n. 4 assegni circolari per complessivi € 41.000,00 che venivano

versati sul c/c personale presso la ██████████ ed utilizzati per l'acquisto di azioni e obbligazioni della stessa Banca.

Convenivano in giudizio la ██████████ sostenendo la nullità del contratto di finanziamento, trattandosi di “prestito baciato”, e la invalidità di alcune clausole contrattuali, anche perché venivano richiesti interessi di mora calcolati anche per il periodo successivo al fallimento della debitrice principale.

Deducevano preliminarmente il mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c.

Si costituiva la resistente, contestando la domanda; venivano disposti accertamenti tecnici e, all'esito, la causa veniva riservata in decisione

Motivi della decisione

Risulta dagli atti che, in data 20.11.14, la ██████████ *Controparte_2* [...] stipulava un contratto di finanziamento chirografario n. ██████████ con la ██████████ ██████████, per l'importo di € 80.000,00 (la somma netta di € 78.200,00 veniva erogata).

Risulta altresì che ██████████ *Parte_1* e ██████████ *Parte_2* sottoscrivevano, in data 19.11.2014, due distinte fidejussioni “omnibus”, fino alla concorrenza di € 120.000,00, e che il ██████████ *Pt_1* il 05.12.14, operava un giroconto di € 40.000,00 sul suo conto corrente presso ██████████ è infine accertato che, in data 22.12.14, si faceva rilasciare da ██████████ n. 4 assegni circolari, per complessivi € 41.000,00, che venivano versati sul c/c personale presso la ██████████ ed utilizzati per l'acquisto di azioni e obbligazioni della stessa Banca.

Il *Pt_1* firmava, in proprio, la scheda di adesione per la sottoscrizione di n. 2006 azioni (del controvalore complessivo di € 17.953,70) e di obbligazioni (del controvalore complessivo di € 12.036,00) della ██████████, con addebito degli importi sul proprio conto personale.

Con lettera raccomandata a.r. del 07.06.2023, l' *CP_1* intimava agli odierni attori, in qualità di fideiussori della *CP_2* *[...]*, il pagamento della somma di € 120.000,00, oltre interessi, dichiarando di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa per il contratto di finanziamento.

La domanda principale avanzata dagli attori ha ad oggetto la nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 1957 c.c., la quale prevede che il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore abbia proposto le sue istanze contro il debitore entro sei mesi, e le abbia continuate con diligenza.

In proposito, deve evidenziarsi che, nella specie, la LCA della *Controparte_2* ha avuto inizio il 24.10.2019. Ai sensi dell'art. 55 L. Fall. (applicabile alla LCA per il richiamo dell'art. 201 L. Fall.), i debiti si considerano scaduti a quella data e da quel momento scatta il termine dei 6 mesi previsto dall'art. 1957 c.c. Per evitare la decadenza, il creditore avrebbe dovuto, dunque, entro il 24.04.2020, quanto meno agire contro i fideiussori.

Dagli atti di causa e dalla relazione depositata dal CTU nominato in istruttoria emerge che la prima richiesta avanzata da *CP_1* è del 2023, circa 3 anni dopo la scadenza del termine semestrale.

Conseguentemente, la fideiussione non è affetta da nullità, ma si è estinta per decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento, essendo l'art. 1957 c.c. una norma (di ordine pubblico) di protezione.

Quanto alla interazione tra la disciplina della Liquidazione Coatta Amministrativa (L.C.A.) e l'obbligo del creditore di agire tempestivamente (per non far decadere la garanzia), la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, con la dichiarazione di fallimento (o di insolvenza/apertura di L.C.A.), i crediti verso il debitore principale si considerano scaduti a tutti gli effetti, ivi inclusi quelli ai fini della decorrenza del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.

Poiché l'obbligazione fideiussoria è accessoria, la modifica del titolo principale (l'esigibilità immediata del credito) si riverbera sul fideiussore, con la conseguenza che, da quel momento (24.10.2019, data di apertura della L.C.A.), il creditore ha l'onere di proporre le sue istanze contro il debitore principale o dei fideiussori, al fine di evitare un'inerzia colpevole che frustra la *ratio* dell'art. 1957 c.c.: la sopra indicata funzione protettiva della norma, infatti, è quella di evitare che il fideiussore resti vincolato a un'obbligazione per un tempo indeterminato.

Se il creditore non agisce verso il fideiussore entro i sei mesi dalla scadenza (o dall'apertura della procedura, che rende il debito esigibile), il fideiussore è liberato dagli obblighi di garanzia.

Nella specie, il CTU ha accertato sia la data di apertura della L.C.A., sia la totale assenza di azioni o istanze tempestive nei confronti dei fideiussori.

CP_1 non ha contestato che il debito sia scaduto, ma ha invocato la sussistenza di un impedimento che avrebbe escluso la negligenza del creditore, il quale sarebbe, a suo dire, giuridicamente impossibilitato a promuovere azioni esecutive o di cognizione ordinarie. Di conseguenza, il termine di sei mesi non sarebbe decorso o sarebbe sospeso dall'impedimento.

In proposito, deve evidenziarsi che, benchè la L.C.A. si configuri come una procedura amministrativa, in cui il creditore non deve fare domanda di ammissione (a differenza del fallimento, dove l'insinuazione è un atto dovuto del creditore), ma si limiti a ricevere la comunicazione dal commissario, non può essere giustificata la totale inerzia del creditore in ordine al monitoraggio del credito e al suo soddisfacimento.

Nella specie la parte creditrice, pur sapendo della L.C.A. (iniziata nel 2019), non ha fatto valere il credito e non ha agito tempestivamente contro i fideiussori quando ne ha avuto facoltà, lasciandoli in una posizione di incertezza cronica e vanificando di fatto la funzione protettiva del citato art. 1957 c.c.

Pur ammettendo che al creditore fossero precluse azioni esecutive individuali, egli aveva l'obbligo di diligenza: non aver intrapreso alcuna iniziativa nei confronti dei fideiussori dal 2019 al 2023 configura una negligenza che va oltre il mero impedimento giuridico, non potendo essere giustificata la totale assenza di comunicazioni, solleciti o azioni stragiudiziali o giudiziali dirette verso i fideiussori fino al 2023: la dedotta "impossibilità" non copre l'omessa azione verso i fideiussori, il cui obbligo è autonomo e assume rilevanza proprio nel momento

in cui il debitore principale è inadempiente (o in procedura concorsuale).

Conseguentemente, la scelta del creditore di non agire né sollecitare il fideiussore non può che ricadere sul creditore, proprio perché la ratio dell'art. 1957 c.c. è quella di tutelare il fideiussore dal rischio che il debito aumenti senza che lui ne sia consapevole.

Nella specie, dal 2019 (data L.C.A.) al 2023 (prime comunicazioni), il fideiussore è rimasto in una situazione di incertezza, protrattasi per quasi quattro anni, verificandosi così l'ipotesi che la norma citata mira a tutelare.

D'altra parte, la giurisprudenza invocata dalla convenuta esclude la decadenza in caso di "impedimento giuridico", cioè solo nei casi in cui l'azione è preclusa oggettivamente, laddove, nella specie, la parte creditrice poteva agire verso i garanti fin dal primo giorno dopo la scoperta dell'insolvenza.

L'impedimento giuridico sussiste relativamente all'azione esecutiva verso il debitore principale, ma non può essere invocato nei confronti del fideiussore.

Va in proposito evidenziato che la decadenza ex art. 1957 c.c. non è una sanzione per la negligenza assoluta, ma una regola di certezza del diritto, che nega al creditore inerte il diritto di escutere il garante.

Relativamente alla doglianza di parte attrice per quanto attiene alla nullità dell'applicazione dell'ammortamento alla "francese", deve osservarsi che la S.C. (n. 15340/2024) ha chiarito che l'ammortamento alla francese non è motivo di nullità dei

contratti di finanziamento, né postula l'applicazione di interessi anatocistici o genera indeterminatezza o indeterminabilità.

Gli attori hanno lamentato poi, in via subordinata, la nullità del finanziamento ai sensi dell'art. 2358 c.c.

Per completezza di esposizione va chiarito anche tale aspetto, tralasciando le conclusioni in ordine al quantum debeatur, atteso che la domanda principale si limita all'accertamento negativo del credito dei fideiussori.

In proposito, deve evidenziarsi che, per "prestito baciato" s'intende un finanziamento erogato da una banca a un cliente a tassi di interesse più vantaggiosi, a patto che il cliente acquisti azioni della banca stessa, che di conseguenza vengono chiamate "azioni bacciate".

La menzionata disposizione prevede che la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal citato articolo.

L'art. 2358 c.c. prevede il rispetto delle seguenti condizioni: deve esserci un'autorizzazione preventiva, basata su una relazione degli amministratori che illustri l'operazione sotto il profilo giuridico ed economico; l'importo complessivo delle somme impiegate deve essere contenuto entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio; il prestito deve essere concesso a condizioni di mercato.

L'accertamento della nullità dipende dalla prova del collegamento negoziale tra il finanziamento e l'acquisto delle azioni. A tal fine, non è necessario che il prestito e l'acquisto

avvengano nello stesso istante, ma deve essere provato, anche presuntivamente, che il finanziamento è stato concesso per permettere al cliente l'acquisto dei titoli della banca stessa.

La Suprema Corte ha chiarito che la norma sopra menzionata opera un divieto di fonte legale a tutela di interessi generali, ovvero quelli di terzi e dei creditori sociali, all'integrità patrimoniale della società.

La sanzione della nullità si estende all'atto di acquisto, ove risulti individuabile il collegamento funzionale tra l'erogazione del finanziamento e l'acquisto delle azioni, ovvero quando gli atti, per quanto formalmente distinti, risultino tra loro collegati perché l'uno serve oggettivamente alla realizzazione dell'altro.

La prova del collegamento funzionale non deve necessariamente emergere dai contratti, ma può anche palesarsi in base a indici anche presuntivi, quale la quasi contemporaneità o comunque la vicinanza temporale tra l'erogazione del finanziamento e l'acquisto di azioni, la correlazione quantitativa, anche se non perfetta, fra la provvista concessa con il finanziamento e il prezzo delle azioni e ancora la totale mancanza di giustificazione dell'operazione, unita alla mancata richiesta di garanzie da parte dell'istituto finanziatore.

Il nesso di correlazione (temporale e funzionale) è l'indice principale, ravvisabile in presenza di contestualità o stretta vicinanza cronologica tra l'erogazione del prestito e l'acquisto dei titoli. Il finanziamento viene accreditato e, quasi simultaneamente, una parte rilevante della somma viene addebitata per l'acquisto delle azioni della banca.

In tali ipotesi emerge l'assenza di un reale passaggio di disponibilità liquida al cliente: il denaro, infatti, o gran parte di esso, non esce realmente dal patrimonio della banca o vi rientra immediatamente sotto forma di aumento di capitale.

Inoltre, occorre accertare se l'operazione è vantaggiosa per il cliente oltre che per la banca, tenendo presente che il tasso di interesse pagato sul prestito è superiore al rendimento atteso dei titoli acquistati, con la conseguenza che il cliente accetta un costo certo (interessi passivi) a fronte di un investimento incerto o meno redditizio.

Infine, il prestito viene erogato senza la richiesta di garanzie reali che solitamente la banca esige per importi simili.

Nella specie, alla luce delle suesposte argomentazioni, potrebbero essere ravvisabili le condizioni per ritenere sussistente l'invocata nullità, emergendo il collegamento temporale tra il contratto di finanziamento chirografario n. [REDACTED] e la proposta di acquisto azioni e obbligazioni del 21.11.2014, stipulati quasi contestualmente, per una gran parte della somma finanziata, in assenza di garanzie reali richieste ed in presenza di interessi passivi che non equivalgono ai rendimenti.

Va peraltro ricordato che la [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ha riscontrato, nel periodo in oggetto, rilevanti problematiche, avendo posto in essere diverse pratiche sanzionate dagli organi di vigilanza, anche in ordine alle "operazioni bacciate", concedendo prestiti ai clienti vincolati all'acquisto di azioni della banca stessa, causando ingenti perdite ai risparmiatori e portando la banca al commissariamento e a un processo per

ostacolo alla vigilanza e false comunicazioni (circa 14,5 milioni di euro di finanziamenti erano stati legati all'acquisto di azioni), come poi emerso dalle ispezioni di Bankitalia nel 2016 e dalle indagini effettuate.

Infatti, spesso la banca utilizzava obbligazioni subordinate o destinate alla conversione futura in azioni; inoltre, la vendita contestuale di pacchetti complessi a clienti retail, poteva violare i doveri di trasparenza, adeguatezza e profilazione previsti dal TUF (Testo Unico Finanziario) e dai regolamenti Consob.

La concessione di un chirografario di importo rilevante senza garanzie reali, a fronte del riottenimento di metà della somma in titoli della banca stessa, rende verosimile l'ipotesi che l'operazione fosse priva di una reale giustificazione economica per il cliente (che di fatto otteneva solo la metà del finanziamento formalmente accordato), servendo solo ad aumentare il patrimonio della banca in modo fittizio.

La giurisprudenza prevalente considera tali operazioni colpite da nullità parziale o totale, ravvisandosi nullità del mutuo per la parte destinata all'acquisto azioni, nonché la nullità dell'acquisto dei titoli, con le conseguenze previste per la ricordata ipotesi.

Detto ciò, come si è detto, la domanda principale riguarda l'avvenuta decadenza della Banca ex art. 1957 c.c., con conseguente accertamento negativo del debito dei fideiussori.

Tutte le altre domande sono avanzate in via subordinata, tenendo presente quanto richiesto dagli attori anche negli atti

successivi a quello introduttivo, nei quali si precisano le ulteriori richieste con la specificazione “sempre nella deprecabile ipotesi di mancato accoglimento della preliminare eccezione di decadenza”.

Subordinate devono intendersi dunque anche le domande restitutorie (che può qualificarsi come azione di ripetizione dell'indebitato, ex art. 2033 c.c.) e risarcitorie (tenendo comunque presente che il fideiussore e la società debitrice sono soggetti giuridici distinti).

Ne consegue che, se i fideiussori sono liberati dagli obblighi di garanzia (per decadenza ex art. 1957 c.c.), non sono più debitori della banca.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da *Parte_1* e *Parte_2*, nei confronti di ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie le domande e per l'effetto dichiara la intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., accertando che, per l'effetto, nulla è dovuto alla resistente da parte dei fideiussori.
- 2) Condanna le convenute al pagamento in favore degli attori delle spese del presente giudizio, che liquida in € [REDACTED] per la fase di studio, € [REDACTED] per la fase introduttiva, € [REDACTED] per la fase istruttoria e € [REDACTED] per la fase decisoria, oltre

DR

Diritto del
Risparmio

spese di CU e di CTU, rimborso forfettario spese generali del
15%, I.V.A e C.P.A secondo legge.

Benevento, 15 maggio 2026

Il Giudice
Dott. A. Genovese